

Codice A1617A

D.D. 29 luglio 2022, n. 398

**Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici Autorizzazione realizzazione intervento di recupero aree pascolabili attraverso la asportazione della vegetazione arborea - Richiedente: comune di Angrogna (P. IVA 01451180010)**



**ATTO DD 398/A1617A/2022**

**DEL 29/07/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

**A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord**

**OGGETTO:** Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici  
Autorizzazione realizzazione intervento di recupero aree pascolabili attraverso la  
asportazione della vegetazione arborea - Richiedente: comune di Angrogna (P. IVA  
01451180010)

Visti:

- l'art. 63 e l'art. 64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 "
- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- la D.G.R. n. 7-4281 in data 10 dicembre 2021 con la quale sono stati modificati i provvedimenti organizzativi dell'assetto delle strutture dirigenziali del ruolo della Giunta regionale, come previsto dalla L.r. n° 23/2008, con specifico riferimento al loro numero ed alle loro attribuzioni;
- l'istanza presentata dal comune di Angrogna (P. IVA 01451180010), con sede in Piazza Roma, 12 - Angrogna (To), pervenuta in data 26/05/2022 protocollo in ingresso n° 65550/A1617A, volta ad ottenere l'autorizzazione alla realizzazione di un intervento di recupero di superfici precedentemente adibite a pascolo in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici distinte al N.C.T. del comune di Angrogna, al foglio n° 1, particella n° 21, località Sella Vecchia
- il verbale in data 29/07/2022 a firma del Funzionario incaricato, Peterlin Dott. For. Gabriele, della istruttoria tecnica, sotto il profilo della compatibilità dell'intervento con gli aspetti vegetazionali e di conservazione del bosco in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, del realizzazione di un intervento di recupero di superfici precedentemente adibite a pascolo in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici in comune di Angrogna, località Sella Vecchia;

Considerato che:

- secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 7-4281 in data 10 dicembre 2021, a seguito della

rivisitazione della organizzazione della Direzione Ambiente, Territorio ed Energia, le funzioni amministrative inerenti il rilascio della autorizzazione prevista dall'art. 1 della L.r. 45/1989 sono state trasferite ai Settori tecnici Piemonte Nord e Piemonte Sud di nuova costituzione ;

- con nota prot. n° 56597/DA1617A in data 06/05/2022 questo Settore ha richiesto al Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo Protezione Civile, Trasporti e Logistica il parere geologico di competenza, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 in data 10 dicembre 2021, in merito alla compatibilità dell'intervento con la stabilità dei versanti e della regimazione delle acque superficiali e profonde;

Considerato che in base alle attività istruttorie svolte dal Funzionario incaricato risulta che :

- l'intervento proposto è soggetto ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. 45/1989;

- le superfici interessate dall'intervento non ricadono all'interno di Aree Protette, Siti della Rete Natura 2000 o popolamenti da seme;

- l'intervento è situato parte sul versante ad esposizione prevalente Nord - Nord- Est del monte Costigliole, ad una quota compresa tra 2.030 m.s.l.m. e 2.085 m.s.l.m. , a monte della viabilità agrosilvopastorale che collega l'Alpe della Sella con l'Alpe Sella Vecchia ;

- l'area interessata dall'intervento era adibita a pascolo, abbandonato in tempi relativamente recenti. Dall'esame delle immagini disponibili sul Geoportale nazionale, la superficie risulta essere stata colonizzata da vegetazione spontanea nel corso degli ultimi 30 anni. Il popolamento attualmente presente è costituito da un alneto di ontano verde Tipo forestale OV30X;

- il progetto di intervento proposto prevede l'asportazione di tutta la vegetazione, arborea ed arbustiva presente sulla superficie individuata, per ripristinare le preesistenti condizioni di pascolo e consentire il pascolamento degli ungulati domestici;

- la realizzazione dell'intervento non richiede movimenti di terra .

- la superficie oggetto di trasformazione sarà pari a circa 17.000 m<sup>2</sup> interamente boscata;

- nell'area interessata non si rileva la presenza di elementi aventi caratteristiche di rarità o di pregio sotto il profilo sia vegetazionale, floristico che forestale;

- il richiedente è esonerato dalla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. 45/1989 in quanto l'intervento è finalizzato all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio e rientra pertanto nei casi di esclusione previsti dal comma 2 dello stesso articolo;

- l'intervento ricade nei casi di esclusione dall'obbligo di rimboschimento o dal versamento del corrispettivo previsti dal comma 4, lettere a dell'art. 9 della L.r. n° 45/89 in quanto persegue l'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;

- l'intervento non rientra tra le attività di trasformazione previste all'art. 19, comma 7, lettera a) della L.r. n° 4/2009, per le quali la compensazione prevista al comma 4 dello stesso articolo non è dovuta in quanto, pur interessando la categoria forestale degli Arbusteti alpini, il richiedente non svolge attività agro-pastorale in qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo;;

- dagli elaborati progettuali non emergono elementi ostativi, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza, al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della L.r. n. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi in progetto;

Considerato che il Funzionario incaricato ritiene, sulla base delle precedenti considerazioni, che la realizzazione dell'intervento de quo, come rappresentato negli elaborati progettuali presentati, possa essere compatibile, esclusivamente dal punto di vista forestale e vegetazionale, con l'assetto idrogeologico dell'area, a condizione che sia attuato secondo quanto previsto negli elaborati progettuali esaminati, ed ha espresso parere favorevole esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza forestale e sotto il profilo tecnico, al fine di autorizzare , secondo quanto previsto dall'art. 1 della Legge regionale 9 agosto 1989, n° 45 il comune di Angrogna (P. IVA 01451180010) a effettuare l'intervento di modifica e trasformazione per la realizzazione di un intervento di recupero di superfici precedentemente adibite a pascolo in aree sottoposte a vincolo

per scopi idrogeologici distinte al N.C.T. del comune di Angrogna, al foglio n° 1, particella n° 21, località Sella Vecchia, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, senza prescrizioni;

Visto il parere espresso dal Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota prot. n. 30270/DA1813C in data 14/07/2022, pervenuto in data 15/06/2022, prot. n° 88767/DA1617A, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale, con cui si esprime parere favorevole esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza geologica, e sotto il profilo tecnico, al fine di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989, n° 45, la realizzazione dell'intervento de quo sulla superficie meglio individuata nella cartografia e negli elaborati tecnici allegati alla domanda di autorizzazione, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni in esso dettagliate;

Preso atto dei pareri favorevoli al rilascio della autorizzazione per la realizzazione degli interventi di modifica e trasformazione sulle superfici meglio individuate negli elaborati cartografici e negli elaborati tecnici allegati alla istanza presentata dal comune di Angrogna e la loro compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e le opere previste dal punto di vista delle specifiche competenze e sotto il profilo tecnico geologico e forestale;

Verificata la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e le opere realizzate dal punto di vista delle specifiche competenze e sotto il profilo tecnico geologico e forestale e visto l'esito favorevole al rilascio della autorizzazione per la realizzazione dell'intervento di modifica e trasformazione della superficie meglio individuata nella cartografia e negli elaborati tecnici allegati alla domanda di autorizzazione e conservati agli atti;

Ritenuto pertanto di autorizzare il comune di Angrogna ad effettuare l'intervento di modifica e trasformazione per la realizzazione di un intervento di recupero di superfici precedentemente adibite a pascolo in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici distinte al N.C.T. del comune di Angrogna, al foglio n° 1, particella n° 21, località Sella Vecchia, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, nel rispetto delle prescrizioni dettate con il parere espresso dal Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino con nota prot. n. 30270/DA1813C in data 14/07/2022, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale;

per le motivazioni esposte in premessa

#### **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 30 dicembre 192, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani"
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- gli artt. 50, 63 e 64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni

amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

- il D.P.G.R. 29-11-2004 n. 13/R "Regolamento regionale relativo alle procedure per l'approvazione dei progetti per la realizzazione di nuovi impianti a fune e per l'ammodernamento di impianti esistenti da parte delle comunità montane";
- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012";
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
- la D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;
- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;

## **DETERMINA**

1) di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici" il comune di Angrogna (P. IVA 01451180010), con sede in Piazza Roma, 12 – Angrogna (To) a realizzare un intervento di recupero di superfici precedentemente adibite a pascolo in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici distinte al N.C.T. del comune di Angrogna, al foglio n° 1, particella n° 21, località Sella Vecchia, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, agli atti di questo Settore, subordinatamente all'osservanza della seguente prescrizione:

a) dovranno essere integralmente rispettate le prescrizioni dettate con il parere espresso dal Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino con nota prot. n. 30270/DA1813C in data 14/07/2022, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale, che si intendono qui integralmente richiamate;

2) nessuna variazione all'intervento autorizzato può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza. Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli

piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore regionale competente

3) Il titolare della autorizzazione:

- a) è obbligato a sistemare tempestivamente tutte le manifestazioni d'instabilità causate dai lavori, dandone immediata comunicazione a questo Settore per le valutazioni di spettanza;
- b) al termine dei lavori dovrà procedere alla esecuzione degli interventi di mitigazione e recupero ambientale delle superfici interferite entro la prima stagione utile;
- c) è esonerato dalla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. 45/89 secondo quanto previsto dal comma 2 dello stesso articolo in quanto l'azione di trasformazione è finalizzato all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;
- d) è esonerato dalla realizzazione del rimboschimento o del versamento del corrispettivo del rimboschimento previsto dall'articolo 9 della L.r. n. 45/1989 in quanto l'intervento ricade nei casi di esclusione dall'obbligo di rimboschimento o dal versamento del corrispettivo previsti dal comma 4, lettere a dello stesso articolo;
- e) l'intervento non rientra tra le attività di trasformazione previste all'art. 19, comma 7, lettera a) della L.r. n° 4/2009, per le quali la compensazione prevista al comma 4 dello stesso articolo non è dovuta, in quanto, pur interessando la categoria forestale degli Arbusteti alpini, il richiedente non svolge attività agro-pastorale in qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo;

4) La presente autorizzazione:

- a) ha validità di anni tre. I lavori dovranno essere conclusi entro tale termine, ed una volta iniziati non potranno essere interrotti salvo eventuali cause di forza maggiore, quali condizioni climatiche avverse e nel caso di circostanze similari. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si dovessero concludere entro il termine fissato, eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore competente e saranno oggetto di ulteriore valutazione ed autorizzazione;
- b) concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento, e non si riferisce agli aspetti connessi alla loro corretta funzionalità, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
- d) è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione. Prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere previsti dalle norme vigenti;
- e) si intende rilasciata:
  - e.1) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema.
  - e.2) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del titolare dell'autorizzazione di provvedere al monitoraggio dell'intervento secondo le forme che responsabilmente riterrà più opportune al caso, al fine di verificare nel tempo la bontà dei lavori eseguiti nonché per risolvere qualsiasi situazione inattesa di cedimento o di ruscellamento potenzialmente destabilizzante la pendice.
  - e.3) sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi, e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione;

5) Il Settore Tecnico Piemonte Nord si riserva la facoltà di :

a) procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali.

b) sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della L.r. n° 45/1989 in caso di difformità tra quanto previsto nel progetto autorizzato e quanto risulterà al termine delle opere da questo previste.

Le opere realizzate e non autorizzate dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

6) Il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere al Settore Tecnico Piemonte Nord ed al competente Comando Stazione dei Carabinieri Forestale:

a) comunicazione di inizio dei lavori ;

c) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente a quanto previsto dal progetto presentato;

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

LA DIRIGENTE (A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord)  
Firmato digitalmente da Elena Fila-Mauro

Allegato



Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica  
Settore Tecnico Regionale - Area metropolitana di Torino

Data

Prot. n° (\*)/A1813B

Class: ATZVI\_A1813/A1800A,797/2022C

(\*) Riportato nel corpo del messaggio PEC

Allegati:

Al Settore Tecnico Piemonte Nord  
Direzione Ambiente, Energia e Territorio  
Pec: [tecnico.piemontenord@cert.regione.piemonte.it](mailto:tecnico.piemontenord@cert.regione.piemonte.it)

**OGGETTO:** Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici. Autorizzazione ai sensi dell'art. 1 della Legge regionale n° 45/89.

**Richiedente:** Comune di Angrogna

**Intervento:** Recupero aree ex pascolo

**Comune sede intervento:** Angrogna

Con riferimento alla nota prot. n. 22725 del 30/05/2022 pervenuta dal Settore Tecnico Piemonte Nord - Direzione Ambiente, Energia e Territorio, in cui veniva richiesto il parere geologico di competenza, esaminata la documentazione fornita dal richiedente si esprime quanto segue.

- l'intervento in oggetto riguarda il taglio del soprassuolo boschivo localizzato in un'area di dimensioni pari a 17.000 mq nella proprietà comunale di Angrogna, nell'area dell'Alpeggio della Sella Vecchia;
- l'intervento non richiede movimenti terra, ma prevede di riportare l'area al preesistente utilizzo agricolo a fini pascolivi attraverso operazioni di taglio e decespugliamento degli esemplari di ontano verde il più possibile radente al terreno, in modo da permettere il successivo utilizzo per il pascolamento degli ungulati domestici dell'alpeggio;
- dal punto di vista geomorfologico il settore in esame si colloca in un'area di versante, globalmente stabile, senza processi geomorfici attivi, e caratterizzata da depositi detritici colluviali ed eluvio-colluviali.
- nella Relazione geologica di progetto viene sottolineato che sebbene il taglio della vegetazione arbustiva ed arborea favorisca il distacco e lo scorrimento di masse nevose, a valle della zona di intervento non sono presenti fabbricati, infrastrutture e/o strutture in elevazione che potrebbero essere danneggiate da eventuali valanghe e/o slavine;
- è stata valutata la zonazione sismica dell'area, la caratterizzazione sismica del suolo e le caratteristiche geotecniche dei terreni interessati dall'intervento.

Pertanto, sulla scorta di quanto sopra esposto, si esprime parere favorevole esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza geologica, e sotto il profilo tecnico, al fine di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989, n° 45, la realizzazione dell'intervento di modifica e trasformazione della superficie meglio individuata nella cartografia e negli elaborati



tecnici allegati alla domanda di autorizzazione, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- durante i lavori devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e provvisori più indicati per evitare in modo assoluto il verificarsi di smottamenti, scoscendimenti e/o rotolamento di materiale a valle ovvero anche dilavamenti, ristagni ed erosioni;
- il soggetto autorizzato è obbligato a sistemare tempestivamente tutte le eventuali manifestazioni d'instabilità causate dai lavori, dandone immediata comunicazione al Settore Tecnico Piemonte Nord ed allo scrivente Settore per le valutazioni di spettanza;
- è vietato rimuovere terrazzamenti, ciglionamenti, gradonamenti o muri a secco se non espressamente previsto nel progetto autorizzato.

Si specifica che questo parere, per quanto previsto dall'art 1, comma 3 della L.R. 45/89, concerne la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico dei versanti e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto e non si riferisce né agli aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, di esclusiva competenza dei progettisti, del direttore lavori, dell'impresa realizzatrice e del collaudatore dell'opera stessa. Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti.

**IL RESPONSABILE DI SETTORE**  
(Elio Dott. For. Pulzoni)  
*(firmato digitalmente)*

Il funzionario:  
(Barbara Nervo)